

# **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ANZIANI E DISABILI**

## **Art.1**

### **Finalità**

Il servizio oggetto del presente Regolamento, attivato in forma sperimentale, rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dall'Ente d'Ambito Sociale n.28 "Ortonese" al fine di consentire agli anziani non autosufficienti e alle persone disabili, che non siano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere gli istituti scolastici superiori e le strutture sanitarie, riabilitative e assistenziali socio-educative.

## **Art. 2**

### **Oggetto**

Il trasporto può essere effettuato sia in forma individuale che collettiva, a seconda delle esigenze e della destinazione.

Il trasporto potrà essere assicurato anche per casi eccezionali debitamente documentati e attestati dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), su richiesta del medico curante e/o del sanitario competente in materia, della struttura pubblica di riferimento.

## **Art.3**

### **Prestazioni**

L'Ente d'Ambito Sociale n.28 fornisce un servizio a domanda individuale di trasporto dal domicilio dell'utente ai luoghi di studio, di cura e di riabilitazione.

Il servizio è organizzato con mezzi attrezzati e mezzi ordinari, in modo da rispondere alle diverse esigenze di mobilità e viene adeguato alle necessità degli utenti sia per quanto concerne gli orari delle corse, sia relativamente ai supporti tecnologici in dotazione agli automezzi, sia per quanto concerne la presenza di assistenza professionale specifica alla persona

## **Art.4**

### **Requisiti di accesso**

I requisiti di accesso al servizio di trasporto sociale sono:

- Residenza nei Comuni dell'Ente d'Ambito Sociale n. 28;
- Condizioni psico-fisiche che non consentono la guida di un proprio mezzo di trasporto o l'uso del trasporto con mezzi pubblici ;
- Mancanza di un mezzo di trasporto idoneo;
- Impossibilità accertata della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento.

Per gli utenti ricoverati in struttura il trasporto deve essere garantito dalla struttura.

Ciascun utente può richiedere un solo trasporto al giorno, salva la necessità di frequentare due diverse strutture, debitamente documentata, a scopo sanitario/riabilitativo o socio-educativo.

## **Art.5**

### **Modalità di accesso al servizio**

I soggetti che intendono usufruire del Servizio di trasporto sociale, devono presentare apposita domanda presso gli Sportelli Sociali dell'Ente d'Ambito Sociale n. 28 su modulo predisposto dall'Ufficio di Piano. L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato, dei familiari o di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti ritenuti utili per l'accoglimento della medesima:

- certificato della Commissione medica attestante lo stato di handicap ai sensi della L. 104/92 art 3 comma 3, nel quale si attesti che il disabile non è autosufficiente e affetto da patologia che non gli consente il trasporto con mezzi pubblici;
- certificato di invalidità civile anziani ultrasessantacinquenni con riconoscimento dello stato di non autosufficienza al 100% e diritto all'indennità di accompagnamento;

- certificato di frequenza rilasciato dalla struttura riabilitativa;
- autocertificazione che attesti l'assenza di una rete familiare che garantisca servizi di accompagnamento;
- certificato ISEE sociosanitario.

L'Assistente Sociale Professionale sarà tenuta a compiere i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione al Servizio avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi, da parte del richiedente, di risorse alternative (ad es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto); garantisce inoltre l'informazione all'utente circa le condizioni e le modalità di accesso al servizio ed esprime il parere circa la necessità della prestazione richiesta.

#### Art. 6

##### **Modalità di formulazione della graduatoria di accesso al servizio**

In presenza di richieste di trasporto presso strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative e socio-educative in numero superiore alla disponibilità economica del servizio sarà definita una graduatoria per l'accesso al servizio secondo la valutazione multidimensionale del bisogno sociale effettuata con l'ausilio della scheda di valutazione area disabili : S.Va.M.Di., come stabilito dal Decreto del Commissario ad Acta n. 107 del 20.12.2013 "Linee guida regionali sulle attività e sulle procedure di competenza del punto unico di accesso e della unità di valutazione multidimensionale".

A parità di punteggio, verrà data priorità alla domanda che presenterà un valore ISEE più basso.

La graduatoria di accesso sarà redatta entro il mese di giugno, sarà aggiornata entro il mese di dicembre, ed avrà valenza annuale.

#### Art.7

##### **Tipologia dei trasporti**

Il servizio di trasporto è rivolto a: Disabili certificati e Anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, ai sensi delle vigenti disposizioni normative per le seguenti finalità:

- trasporto scolastico per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
- trasporto presso centri di cura e socio-riabilitativi ubicati a distanza non superiore a 50 Km. dal domicilio dell'utente;
- trasporto presso il centro socio-educativo per disabili dell'Ente d'Ambito Sociale n. 28 ubicato in Ortona C.da Santa Liberata.

La frequenza del centro di cura, riabilitativo e/o socioeducativo deve essere autorizzata dall' UVM del Nucleo Operativo Distrettuale territorialmente competente.

Il trasporto può avere carattere continuativo oppure svolgersi in periodi brevi o definiti nell'arco dell'anno.

Il servizio di trasporto presso centri di cura e socio-riabilitativi non potrà essere effettuato, di norma, per le persone con familiari conviventi in possesso di patente di guida e senza impegni lavorativi, che abbiano acquistato un autoveicolo avvalendosi dei benefici di cui alla L. 104/92.

#### Art.8

##### **Erogazione del servizio**

Il trasporto viene svolto, previa verifica del competente Ufficio dell'Ente d'Ambito Sociale n. 28, attraverso terzi accreditati all'Albo dei fornitori del servizio di trasporto disabili, dall'abitazione dell'utente, verso il luogo di destinazione e riconduzione nel luogo di partenza, nel pieno rispetto delle esigenze manifestate dall'assistito, compatibilmente con i criteri di economicità ed efficienza del servizio e nei limiti delle risorse disponibili.

L'Ente d'Ambito Sociale, previa istruttoria e valutazione sociale dei casi, procede, alla compilazione della scheda utente con indicazione dei seguenti elementi :

- a- Distanza km. a/r dal domicilio dell'utente alla destinazione;
- b- Numero dei voucher (buoni servizio) settimanali riconosciuti in base alle esigenze terapeutiche o di frequenza scolastica o di frequenza del centro socio-educativo;

c- Valore del voucher definito moltiplicando la tariffa Km. a/r per la distanza dal domicilio al la destinazione dell'utente;

d- Importo della compartecipazione a carico dell'utente

L'EAS emette i voucher ( buoni servizio) entro i limiti delle risorse finanziarie all'uopo destinate e li consegna agli utenti ammessi al servizio con cadenza trimestrale.

I voucher, nominativi e non trasferibili, vengono consegnati in numero corrispondente ai giorni di frequenza secondo il calendario scolastico per gli studenti disabili, al numero di accessi presso centri riabilitativi e di cura stabili sulla base delle esigenze terapeutiche e dei giorni di frequenza presso il centro socio-educativo.

L'EAS provvederà, previa verifica della fruizione dei voucher e giusta delega al pagamento da parte dell'utente a liquidare la fattura emessa dal soggetto erogatore del servizio.

E' fatto obbligo agli utenti di avvisare il soggetto erogatore del servizio di eventuali variazioni inerenti l'orario o il giorno richiesto per il trasporto.

L'utente è tenuto ad avvisare il soggetto erogatore del servizio entro le ore 20 del giorno precedente e, comunque prima che lo stesso si rechi

#### Art. 9

#### **Compartecipazione economica al servizio**

Fatta eccezione per il trasporto scolastico degli studenti disabili che è gratuito, i cittadini che usufruiscono del servizio di trasporto presso centri di cura e socio- riabilitativi sono tenuti (a norma dell'art. 29 comma 2 della Legge n.448 del 28/12/2001) a compartecipare ai costi, corrispondendo al Comune capofila dell'Ente d'Ambito Sociale n. 28 una tariffa, calcolata in base al tragitto e ai Km effettuati, che sarà stabilita applicando i limiti di reddito di cui alla tabella che segue:

VALORE ISEE	PERCENTUALE DI CONTRIBUTIONE A CARICO DELL'UTENTE
fino a 5.165	ESENTE
fino a 7.000	10%
fino a 9.000	20%
fino a 11.000	30%
fino a 13.000	40%
fino a 15.000	50%
fino a 17.000	60%
fino a 19.000	70%
fino a 21.000	80%
fino a 24.000	90%
Oltre 24.000	100%

Il costo del servizio sarà pari al costo €/Km stabilito nell'affidamento del servizio di trasporto disabili a soggetti ammessi ad erogarlo, per i Km effettivamente percorsi dal domicilio dell'utente al luogo di cura .

Verranno accettate le domande di mutamento tariffario in corso d'anno per comprovata e sopraggiunta variazione della situazione economica dell'utenza.

I mutamenti di tariffa in corso d'anno non hanno un effetto retroattivo e decorreranno a partire dal 1°del mese successivo alla data di presentazione della domanda di variazione o di ricevimento della segnalazione scritta da parte del Servizio di Segretariato Sociale.

Coloro che beneficiano della tariffa agevolata o dell'esenzione, all'inizio di ogni anno, sono tenuti a dimostrare di mantenere i requisiti necessari per ottenere nuovamente le riduzioni.

Il costo del Servizio di trasporto potrà essere adeguato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ente d'Ambito Sociale n. 28 in caso di aumento dei costi del carburante ed in base alle risorse finanziarie dell'Ente.

Il pagamento sarà da effettuarsi a mezzo bollettino postale presentato mensilmente allo sportello di segretariato sociale entro la fine di ogni mese per poter usufruire del servizio nel mese successivo.

E' ammesso il pagamento cumulativo per più mesi di servizio entro i limiti dell'anno solare, in considerazione del fatto che trattasi di uno dei servizi di cui al Piano Locale per la Non Autosufficienza che ha durata annuale.

#### Art.10

##### **Sospensione dal servizio**

La sospensione dal servizio può avvenire in seguito ad impossibilità da parte dell'EAS di assicurare il servizio, per qualsiasi causa, previa comunicazione inviata all'utente col maggior preavviso possibile.

#### Art.11

##### **Dimissione dal servizio**

La dimissione dal servizio verrà disposta per le seguenti motivazioni:

- a) qualora venga riscontrato il mancato pagamento della eventuale quota di compartecipazione dovuta ai sensi dell' art. 9 ;
- b) qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso previsti dal precedente art 4 del presente regolamento;
- c) rinuncia scritta da parte dell'utente;
- d) decesso dell'utente.

#### Art. 12

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento, entra in vigore 30 giorni dopo la sua approvazione in Conferenza dei Sindaci, ed è reso disponibile per la lettura e la diffusione dei suoi contenuti sul sito web dell'Ente d'Ambito Sociale n. 28 [pianodizona@eas28.it](mailto:pianodizona@eas28.it) e presso gli Sportelli del Servizio di Segretariato Sociale.

#### Art. 13

##### **Norma transitoria e finale**

L'Ente d'Ambito Sociale n. 28 si riserva la facoltà di apportare modifiche ed integrazioni al presente regolamento, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità o qualora lo stesso fosse in contrasto con la normativa nazionale e/o regionale